

Comune di PONTINIA

Partenza

ProtN°0011855 del 07-07-2016

Cat. 9 classe 4



PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

04014 - P.zza Indipendenza, 1 P.I.: 00321860595

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza nr. 8

Pontinia, ^F 7 LUG. 2016

IL SINDACO

Premesso:

- Che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree riscontrando la presenza di varie:
 1. siepi che invadono la sede viaria e/o marciapiedi e i passaggi pedonali, di ramo protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
 2. piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
 3. piante, radicate in giardini, aree incolte o aree bosco, con seccumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
 4. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la viabilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
 5. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
 6. stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree.

Che tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale.

Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenza anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree.

Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere.

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente.

Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali.

Considerata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e incolumità pubblica.

Che risulta altresì necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

Che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e itinerari ciclopedonali, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o allagamenti.

Che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con le predette strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali a evitare il verificarsi del fenomeno di intasamento delle caditoie stradali con il conseguente allagamento della sede viaria.

Atteso quindi che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità delle strade classificate come regionali, provinciali, comunali e vicinali nel territorio di questo Comune, (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal Codice della Strada.

Che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate.

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, Legge 241/1990.

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale.

Visto il D. Lgs.vo n. 112/98-, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 57.

Visto l'articolo 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs.vo n. 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

Visto gli artt. 423 e 423 bis 449 e 650 C.P.;

Visto il D.Lgs.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il Regolamento della Regione Lazio 18.04.2005, n. 7;

ORDINA

A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali, a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere su tutto il territorio comunale, di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. taglio della vegetazione incolta;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni in prossimità di strade comunali o vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. è vietato lasciare in deposito sui terreni, materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
5. è vietato lasciare in deposito sui terreni, materiale di qualsiasi natura, ammassato o sparso, tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
6. è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi e pericoli vari;

7. è fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati, a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e i marciapiedi pedonali, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
8. è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari di terreni, di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
9. è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo soprattutto nel periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
10. è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

Nel periodo compreso tra il 01 giugno al 30 settembre di ogni anno è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente ordinanza, di accendere fuochi, salvo deroghe previste dalla delibera della Giunta Regionale Lazio e previa comunicazione al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in procedura prevista dalla Legge 24.11.1961 n. 689, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Latina;
- Al Questore della Provincia di Latina
- Alla Stazione C.C. di Pontinia;
- Al Comando di Polizia Stradale;
- Al Corpo Forestale dello Stato;
- Al Comando dei Vigili del Fuoco di Latina.

Al Corpo di Polizia Locale e agli altri Agenti e Ufficiali delle Forze dell'ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Informa:

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, - 7 LUG. 2016



Il Sindaco
Ing. Carlo Medici